

Proposta N° 620 del 29 giugno 2015

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI nº 609 del 10 2 1 UG. 2015

OGGETTO: Esecuzione sentenza n° 67/15 del 08/05/2015 per il ricorso in opposizione alla Ordinanza Ingiunzione n° 43 proposto dal Sig. Pisano Giovanni Battista c/Azienda Sanitaria Locale n°4 di Lanusei – Rifusione spese di giudizio.

Che In data 29 ottobre 2014 è stato notificato a questa Azienda il ricorso presentato dal Sig. Pisano Giovanni Battista, rappresentato e difeso dall'Avv.to Matteo Stochino, avanti al Tribunale di Lanusei;

Che con il suddetto atto il ricorrente Pisano Giovanni Battista ha chiesto l'annullamento dell'Ordinanza Ingiunzione notificatagli in data 02/09/2014, con la quale l'Azienda Sanitaria Locale n° 4 ingiunge il pagamento della somma di € 3.012,12, per violazione delle norme di cui all'allegato II cap. I,II, e V Reg. CE n° 852/2004, cos' come risulta nel verbale dei NAS n° 3/163 del 12/12/2009;

Che con delibera n° 482 del 22 dicembre 2014 si è affidato l'incarico per la difesa degli interessi della stessa Azienda all'Avv. Caddori Marcello, nato a Tortolì il 07/03/1970, con studio in Tortolì – Via Cedrino n° 28:

Vista la sentenza 67/15 con la quale il Tribunale di Lanusei in data 8 maggio 2015, in accoglimento dell'opposizione, ha annullato l'ordinanza ingiunzione n° 43 del 25 agosto 2014 e ha ordinato di rifondere al ricorrente le spese del giudizio per € 811,00, oltre oneri di legge (non quantificati);

Ritenuto opportuno ottemperare a quanto stabilito dalla sentenza;

DETERMINA

per i motivi indicati in premessa

Di prendere atto della sentenza depositata presso la cancelleria del Tribunale di Lanusei, relativa al procedimento civile promosso dal Sig. Pisano Giovanni Battista contro l'Azienda Sanitaria n° 4 di Lanusei avente ad oggetto l'opposizione all'ordinanza ingiunzione n° 43 del 25/08/2014;

Di Liquidare le spese di giudizio a favore del Sig. Pisano Giovanni Battista a titolo di rifusione delle stesse per l'importo di € 811,00;

Di Fare Fronte alla relativa spesa di € 811,00 con i fondi di cui allo specifico budget anno 2015 – Piano dei Conti codice n° A802020701 "altre sopravvenienze passive";

Di Incaricare dell'esecuzione della presente deliberazione il Servizio Affari Generali e Legali e il Servizio Bilancio, ciascuno per gli adempimenti di propria competenza;

ll Direttore del Servizio AA. G.G e Legali Dr. Antonio Mario Loi

l'Estensore

Dott. Antonio Michele Gutierrez

Pagina 1 di 3

DETERMINA DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI E LEGALI

N° 609 del 02 LUG. 2015

Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente determinazione è pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con decorrenza dal

0 2 LUG. 2015

A.S.L. nº 4 – LANUSEI Hettore del Servizio Affari Generali e Legali Dr. Antonio Mario Loi

Protocollo n° PG/2015/__15349_____del___02 LUG. 2015

DESTINATARI:

- Servizio AA.GG. e Legali
- Direttore Generale
- Collegio Sindacale
- Servizio Bilancio

RG n. 488/2014

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI LANUSEI <u>Sezione Civile</u>

GENTENZA
67/15

R.G. 488/14

CION

CHON 21040

Molivarea 16

Muglimic 1040

in persona del giudice, dott. Nicoletta Serra all'udienza del 28 aprile 2015, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscrittà al n. 488 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2014, vertente

TRA

Pisano Giovanni Battista elettivamente domiciliata in Lanusei, presso lo studio dell' avv. Matteo Stochino che lo rappresenta e difende in virtù di mandato agli atti

OPPONENTE

E

A.S.L.N. 4 di Lanusci in persona del legale rappresentante *pro tempore*, presso lo studio dell'avv. Marcello Caddori, che la rappresenta e difende in virtù di delega a margine dell'atto difensivo.

OPPOSTA

OGGETTO: opposizione ordinanza ingiunzione ai sensi dell'art. 22 L. 689/1981 CONCLUSIONI: come in atti

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato il 3.10.2014 Giovanni Battista Pisano ha esposto che:

-in data 26.11.2009 i Carabinieri del nucleo anti sofisticazioni di Sassari eseguirono un accesso ai fini ispettivi presso i locali del frantoio del suo oleificio, sito in via Cuccureddu a Ilbono;

-a seguito di questo accesso gli agenti accertanti elevarono il verbale n. 3/163 del 12.12.2009, a mezzo del quale contestarono la presenza di un locale, attiguo e con accesso diretto al locale frantoio, in cui riscontrarono condizioni igieniche non ottimali;

Sidolhio

-proprio in forza di detto verbale n. 3/163 del 12.12.2009, la ASL n. 4 di Lanusei, Servizio affari generali e legali, notificò all'esponente l'ordinanza ingiunzione n. 43 del 25.08.2014, a mezzo della quale veniva contestata alla ditta individuale del Pisano la violazione dei requisiti generali in materia di igiene di cui all'allegato II capitoli I e II del regolamento CE n. 852/2004;

il Pisano ha quindi dichiarato di impugnare la sopra citata ordinanza ingiunzione, sostenendo che il locale all'interno del quale gli agenti accertatori rilevarono la presenza di condizioni igieniche non ottimali non sia parte integrante del locale frantoio, trattandosi di un semplice locale attiguo, separato dal locale frantoio da una porta di legno, dotata di una serratura, di una maniglia e di apposite guarnizioni lungo tutto il perimetro. L'esponente ha soggiunto come in realtà si trattasse di un locale attiguo e non facente parte della struttura organizzativa dell'oleificio, essendo utilizzato unicamente a fini privati, e precisamente quale locale magazzino, sia dallo stesso che dai suoi familiari conviventi.

Ha quindi insistito per l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione impugnata.

Alla prima udienza, fissata per il giorno 19 febbraio 2015, ritenuta la regolarità della notificazione del ricorso alla resistente e stante la sua mancata costituzione, il giudice ha dichiarato la contumacia della ASL n. 4 di Lanusei, rinviando la causa all'udienza del 28 aprile 2015 per la discussione.

Solo in data 23 aprile 2015, quindi tardivamente, la ASL n. 4 di Lanusei si è costituita nel presente procedimento.

A mezzo del proprio atto difensivo la stessa ha eccepito che l'ordinanza ingiunzione sia pienamente legittima, in quanto, in primo luogo, visto il rinvenimento in tale locale di recipienti all'interno del quale era custodito olio, sia di per se stesso indice della stretta interdipendenza tra il locale e il frantoio dove, appunto, avveniva la spremitura e molitura delle olive e dove, quindi, veniva prodotto l'olio.

In secondo luogo ha rilevato come, a prescindere dalla natura del bene e dal suo utilizzo, il locale, essendo attiguo a quello adibito a laboratorio, è comunque soggetto all'accertamento dei requisiti igienico sanitari ai sensi dell'art. 28 del DPR 327/80.

Ha quindi concluso per la conferma dell'ordinanza impugnata e il rigetto del ricorso.

Il ricorso è fondato e deve, pertanto essere rigettato.

Preliminarmente si evidenzia come le produzione di cui alla comparsa di risposta, depositate ben dopo il termine utile, sono da ritenersi tardive e devono, pertanto, essere espunte dal fascicolo.

Sicolothie

Per ciò che concerne, invece, il merito della causa, occorre rilevare come, dalle produzioni in atti, e precisamente dai documenti n. 3 e n. 4 di parte ricorrente, emerga in tutta chiarezza come il locale attiguo al locale frantoio oggetto dell'accertamento da parte dei carabinieri del nucleo anti sofisticazioni non sia mai stato ritenuto incluso nel compendio adibito ad oleificio dal signor Pisano.

Tale circostanza, inoltre, risulta essere confermata dalla presenza stessa delle relative autorizzazioni sanitarie per laboratorio di produzione e/o confezionamento di sostanze alimentari per il frantoio oleario ottenute dal ricorrente: le stesse, infatti, non sarebbero mai state rilasciate se oggetto di accertamento e autorizzazione dei requisiti avesse dovuto essere anche un locale privo di adeguata pavimentazione e intonaco alle pareti. Tale congiuntura evidenzia, di per se, come fin dal momento di inizio delle attività il locale deposito oggetto dell'impugnato accertamento non sia mai stato considerato come inerente le lavorazioni dell'oleificio, essendo sempre stato destinato ad un uso diverso ed estraneo a tale attività.

La presenza in detto deposito di una cisterna per la raccolta di acque non pare essere in grado di confutare una simile affermazione: la stessa, dovendosi ritenere le produzioni inerenti come tardive e non essendo stata citata nell'ordinanza impugnata, risulta, peraltro, essere una mera allegazione.

Per ciò che concerne, invece, il rinvenimento dei recipienti contenenti olio e vino, di cui l'ordinanza 43/2014 fa espressa menzione, occorre rilevare come tale dato fattuale non pare in alcun modo confermare la stretta interdipendenza tra il locale frantoio e il locale magazzino: la prestazione offerta dal Pisano e da tutti i frantoi, infatti, non è la vendita di olio, ma la spremitura e molitura delle olive.

Dal ritrovamento di alcuni recipienti di olio e vino, quindi, non pare possibile poter dedurre una dipendenza tra il magazzino e l'oleificio, anzi, parrebbe lo stesso ritrovamento corroborare la tesi del ricorrente: le scorte private di olio e di vino, ben sigillate in appositi contenitori, vengono in genere conservate nei locali delle abitazioni adibiti a cantina o, appunto, a deposito.

Priva di pregio appare, financo, la citazione della normativa di cui al D.P.R. 327/80, sia perché inerente il rilascio delle autorizzazioni previste per l'esercizio di produzione e confezionamento alimentare, sia perché la stessa non prevede il tipo di sanzioni applicate nel caso che ci occupa.

Da quanto sopra esposto discende, necessariamente, l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione n. 43/2014 emessa dalla Asl n. 4 di Lanusei.

Scololline

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Giovanni Battista Pisano, con ricorso depositato il 3.10.2014, così provvede:

- In accoglimento dell'opposizione, annulla l'ordinanza ingiunzione n. 43 del 25/08/2014.
- Condanna la A.S.L. n. 4 di Lanusei a rifondere al ricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in 6 811,00 per compensi, oltre quanto dovuto per legge.

Lanusei, 8 maggio 2015

TRIBUNALE DI LANUSEI

Depositato in cancellena oggi 09/05/15